

Publicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.CAU.
[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco

del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022, pubblicata in data 19/7/2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti,

- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 34 del 21/2/2022, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7 (prova preselettiva), ha previsto che “È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno [REDACTED] il con. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, all'esito della prova preselettiva *de qua*, ha ottenuto il punteggio pari a 25,37, a fronte del punteggio assegnato all'ultimo concorrente

ammesso alle fasi successive, pari a 25,69;

Ritenuto, all'esito di una sommaria delibazione, propria di questa fase cautelare, che il primo motivo di ricorso presenta profili di "*fumus boni iuris*" con riferimento alle doglianze svolte avverso il quesito n. 36 ("*In quale nazione l'11 marzo 2004 si sono verificati numerosi attentati a treni ad opera di una cellula marocchina affiliata ad Al-Qaida, provocando 191 morti e oltre un migliaio di feriti, giorno rimasto noto come 11-M? [x] Inghilterra. [] Spagna. [] Olanda*"), in relazione alla non riconducibilità dello stesso alla materia prevista dal bando "Storia d'Italia dal 1861 ad oggi";

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta e, per l'effetto, di disporre l'ammissione "*con riserva*" del ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive;

Ritenuto, inoltre, di rinviare al merito la decisione sulle spese della presente fase;

Ritenuto, infine, di fissare per la discussione del merito l'udienza pubblica del

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie e, per l'effetto,

sospende l'impugnato provvedimento di esclusione ed ammette "*con riserva*" il ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

Spese al merito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO